

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

2017

8-9

7

La tutela del nome degli enti collettivi

17

ASD: recenti orientamenti giurisprudenziali sulla disciplina fiscale agevolativa

23

Rassegna della prassi ministeriale 2016 in tema di enti non commerciali

35

La disciplina del "Lavoro agile"

38


"Dopo di noi": l'affidamento di trust, fondi speciali e beni vincolati alle ONLUS di beneficenza

44

Copertura assicurativa per lavori di pubblica utilità

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Credito agevolato
- Immigrazione



Se posso consultare le ultime novità in materia fiscale,

è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex.

- Puoi trovare **risposte certe** grazie a **contributi autorevoli** e ad un **motore di ricerca intuitivo e veloce**.
- Puoi **personalizzarla** in base alle tue aree di interesse.
- Puoi consultarla online **ovunque**, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile.
- Puoi **integrarla** a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

E da quest'anno ci sono grandi novità!

- Nuove aree tematiche di carattere fiscale e lavoro, nelle quali i volumi sono disponibili online immediatamente alla data di pubblicazione
- E la "formula sempre aggiornati": la normativa cambia dopo l'uscita del volume? grazie alla formula sempre aggiornati potrai consultare anche tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta

Attiva subito un abbonamento gratuito!



lamiabiblioteca.com

 Wolters Kluwer

Enti collettivi

La tutela del nome degli enti collettivi

La sentenza n. 23401/2015 emessa dalla prima Sezione civile della Suprema Corte di cassazione ripropone la questione quanto mai attuale, e di sempre maggiore interesse negli ultimi anni, legata alla tutela del nome - meglio dell'immagine - degli enti collettivi, nel caso di specie di un'associazione non lucrativa.

La pronuncia in esame interviene a dirimere un lungo contenzioso che aveva coinvolto tre associazioni non profit; da un lato, l'ente nazionale ed una sua sezione autonoma locale e dall'altro una ex sezione regionale esclusa e rea di aver mantenuto impropriamente il prestigioso segno distintivo della denominazione appartenente all'ente nazionale e dallo stesso concesso alle sue legittime articolazioni.

La sentenza permette di svolgere talune ampie riflessioni in un contesto poco affrontato ma che è certamente destinato a suscitare nel prossimo futuro un grande interesse, anche in ragione della sempre maggiore strutturazione, a livello nazionale, assunta da taluni enti che operano nel variegato contesto del terzo settore e dell'esigenza, sempre più sentita, di tutelare in senso ampio tutti gli aspetti legati alla propria identificazione ed immagine, in quanto strumento essenziale per distinguersi da ogni altro soggetto anche simile.

di Paolo Alessandro Pesticcio

7

ASD

Associazioni sportive dilettantistiche: recenti orientamenti giurisprudenziali sulla disciplina fiscale agevolativa

Due recenti orientamenti giurisprudenziali (in particolare le sentenze n. 6934/2017 e n. 7629/2017) offrono lo spunto per tornare ad analizzare il tema delle associazioni sportive dilettantistiche che presentano aspetti interpretativi sempre molto complessi: in particolare una sentenza affronta la problematica della natura, o meno, istituzionale dei proventi riscossi dagli associati; l'altra verte sull'obbligo di uniformare gli statuti per le società di capitali e le cooperative sportive che volessero beneficiare delle agevolazioni fiscali.

di Federico Gavioli

17

Enti non commerciali

Rassegna della prassi ministeriale 2016 in tema di enti non commerciali

Si presenta una panoramica dei numerosi interventi ministeriali emanati in materia di enti non commerciali nel corso dell'anno 2016, come sempre senza entrare nel merito delle interpretazioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, con il solo intento di offrire una sintesi delle posizioni assunte dall'Amministrazione finanziaria.

di Paolo Ferri

23

Lavoro

Approvazione della nuova disciplina sul "Lavoro agile"

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Jobs Act "autonomi", diventa operativo lo smart working o lavoro agile, la nuova modalità organizzativa del lavoro subordinato che mira a incrementare la competitività delle imprese e a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici

di Paola Polliani

35

"Dopo di noi"

Legge "Dopo di noi": l'affidamento alle ONLUS di beneficenza di Trust, fondi speciali e beni vincolati

La Legge n.112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016, meglio nota come legge sul "Dopo di noi", è stata emanata in attuazione dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Con l'espressione "dopo di noi" si è voluto dare rilevanza alle forti problematiche che riguardano la vita delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori/familiari.

Sommario

La Legge ha previsto una serie di strumenti: pubblici e privati, prevedendo a tal fine importanti sgravi fiscali per le liberalità in denaro o in natura; la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di Trust, la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile, la costituzione di fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

di Gianfranco Visconti

38

Lavoro

Copertura assicurativa per lavori di pubblica utilità

La "messa alla prova" è l'istituto che può essere accordato dal giudice, in sostituzione della pena, ai colpevoli di reati di minore allarme sociale e punibili con una pena non superiore a quattro anni. Le persone "messe alla prova" devono ora essere obbligatoriamente assicurate presso l'INAIL. Questo adempimento coinvolge tutti i soggetti che gestiscono progetti di pubblica utilità, come lo Stato, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli enti no profit. Per gli enti del volontariato è stata stanziata una quota (all'interno del Fondo del Ministero del Lavoro istituito per finalità sociali, quali sostegno ai bisognosi, agli internati, ai migranti) che copre la spesa assicurativa ma resta a loro carico in ogni caso l'attivazione delle operazioni inerenti la copertura assicurativa.

di Giulio D'Imperio

44

Agevolazioni e finanziamenti

Le opportunità

... dall'Europa

48

... dallo Stato

49

... dalle Regioni

53

... dalle Fondazioni

61

a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCES

Notiziario

64

Panorama normativo

Rassegna di documentazione

71

Agenda

Le scadenze di agosto-settembre 2017

77

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento:

Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Gian Mario Colombo - Dottore commercialista in Milano

Comitato di Redazione:

Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

Giannino Cascardo - Economista d'impresa

Laura Castaldi - Professore diritto tributario Università Siena

Patrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

Emanuele Cusa - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

Laura Iacone - Ministero Sviluppo economico

Guido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

Pier Luigi Morara - Avvocato

Monica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

Paola Polliani - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

Roberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Marta Saccaro - Dottore commercialista

Maurizio Setti - Dottore commercialista

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

Pubblicità



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 19 luglio 2017

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsos Redazione Cooperative e Enti non profit
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02 82476.016 - Fax 02 82 476.883
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori, 20090, Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it

Italia

Annuale € 200,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldata dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

FISCO 2017

di Raffaele Artina, Valerio Artina, Saverio Cinieri,
Roberto Fanelli, Marco Peirola, Franco Ricca

Fisco 2017 è la Guida operativa che fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti gli adempimenti tributari spaziando dalle **imposte sui redditi** (IRPEF, IRES e IRAP) a quelle **indirette** (IVA, Registro) sino alle **tasce e imposte locali** (tra cui IMU, TASI, TARI) e ai tributi minori.

E' stato **aggiornato** con la legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016, n. 232) e con il recente Decreto Milleproroghe (D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito in Legge 27/2/2017, n. 19).

Il volume mediante schemi pratici, esemplificazioni, una ricca casistica e grazie alla competenza e professionalità degli Autori garantisce al lettore la completezza dei contenuti.



La tutela del nome degli enti collettivi

di **Paolo Alessandro Pesticcio**

L'approfondimento

La sentenza n. 23401/2015 emessa dalla prima Sezione civile della Suprema Corte di cassazione ripropone la questione quanto mai attuale, e di sempre maggiore interesse negli ultimi anni, legata alla tutela del nome - meglio dell'immagine - degli enti collettivi, nel caso di specie di un'associazione non lucrativa.

La pronuncia in esame interviene a dirimere un lungo contenzioso che aveva coinvolto tre associazioni non profit; da un lato, l'ente nazionale ed una sua sezione autonoma locale e dall'altro una ex sezione regionale esclusa e rea di aver mantenuto impropriamente il prestigioso segno distintivo della denominazione appartenente all'ente nazionale e dallo stesso concesso alle sue legittime articolazioni.

La sentenza permette di svolgere talune ampie riflessioni in un contesto poco affrontato ma che è certamente destinato a suscitare nel prossimo futuro un grande interesse, anche in ragione della sempre maggiore strutturazione, a livello nazionale, assunta da taluni enti che operano nel variegato contesto del terzo settore e dell'esigenza, sempre più sentita, di tutelare in senso ampio tutti gli aspetti legati alla propria identificazione ed immagine, in quanto strumento essenziale per distinguersi da ogni altro soggetto anche simile.

Riferimenti:

Cass., sent. 16 novembre 2015, n. 23401

L'art. 7 del c.c. individua due differenti ipotesi lesive e due conseguenti azioni.

La contestazione, che sussiste ove sia impedito ad un soggetto l'uso del nome che allo stesso spetta e l'uso indebito che avviene ove vi sia

l'appropriazione o l'utilizzazione abusiva del nome altrui.

Le azioni poste a specifica tutela delle due ipotesi appena richiamate sono rispettivamente l'azione di reclamo e l'azione di usurpazione.

In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è, tuttavia, subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.

Si noti che la tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 del c.c. è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche, per estensione giurisprudenziale, da quelle giuridiche, dunque dai soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr. Cass. n. 18218/2009 e n. 12929/2007).

La giurisprudenza di Cassazione ha, da tempo, affrontato il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine anche nei confronti degli enti collettivi ritenendo che anche tali soggetti, anche ove privi di personalità giuridica, siano da considerarsi dall'ordinamento giuridico, come dotati di una loro soggettività giuridica.

Da tale iniziale assunto, anche la successiva giurisprudenza, ha cominciato ad avallare l'interpretazione per la quale i diritti fondamentali della persona, che identificano la persona fisica nell'ordinamento giuridico e nel contesto sociale, possano essere traslati anche nei confronti di un soggetto collettivo, la cui lesione di quei

Paolo Alessandro Pesticcio - Giurista, esperto in legislazione degli enti non profit

diritti merita la medesima tutela, con l'opportuna contestualizzazione, attribuita alla persona fisica.

La controversia

La sezione locale autonoma di un ente a carattere nazionale chiedeva al Tribunale, prima in via cautelare e poi nel giudizio di merito, di inibire ad altra articolazione regionale l'uso dell'acronimo e della denominazione distintiva dell'ente nazionale così come l'utilizzo di ogni altro riferimento al suddetto ente; inoltre richiedeva il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, arrecati per l'indebito utilizzo dei segni distintivi nel medesimo territorio regionale.

Il Tribunale del luogo accoglieva la richiesta condannando il rappresentante legale dell'articolazione regionale a pagare, sia alla sezione locale ricorrente che all'ente nazionale - il quale aveva proposto intervento adesivo autonomo -, gli importi di euro 30.000 (da ripartire tra le due associazioni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di euro 15.000 in relazione al danno non patrimoniale subito da ciascuno dei due enti.

Ricorreva l'ente soccombente proponendo appello ed eccependo l'inammissibilità delle domande di risarcimento danni, in ragione del fatto che sia la sezione autonoma che l'ente nazionale ricorrenti non avevano proposto tali domande in modo tempestivo e rituale nel giudizio cautelare e deducendo che il primo giudice aveva affermato la legittimazione ad agire della sezione locale sulla base dell'erroneo presupposto che questa fosse stata ammessa dall'ente nazionale quale nuovo socio e che, pertanto, non avesse considerato la natura sostanzialmente abusiva della sezione locale ricorrente in primo grado.

L'articolazione regionale (ricorrente nel giudizio di 2° grado), lamentava, inoltre, che il Tribunale aveva accordato la tutela aquiliana della denominazione e del logo alla sezione locale, la quale era anche priva dei requisiti legali per il riconoscimento come organizzazione di volontariato mentre l'associazione di cui ella era Presidente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica; infine, eccepeva l'eccessiva quantificazione dei danni.

La Corte d'Appello rigettava *in toto* le doglianze della ricorrente, la quale ricorreva nuovamente per Cassazione sulla base di sei motivi, ai quali la sezione

locale dell'ente nazionale - vittoriosa nei precedenti gradi - e lo stesso ente nazionale si sono opponevano con autonomi controricorsi.

La sentenza di Cassazione

Il primo motivo della sentenza in esame denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 700 e 105 c.p.c. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'Appello rilevato l'inammissibilità - già eccepita - delle domande risarcitorie, dal momento che la sezione locale non aveva specificato nel ricorso cautelare (ma solo nel corso del giudizio cautelare) la propria intenzione di proporle nel successivo giudizio di merito e che l'ente nazionale l'aveva enunciata irrisultante nell'atto di intervento *ad adiuvandum*, senza che tale contraddittorio fosse stato accettato dal soggetto poi soccombente.

I Supremi giudici cassano tale prima doglianza, evidenziando come il motivo sia infondato in quanto si basa sull'assunto che la domanda di risarcimento del danno debba essere formalizzata, nei dettagli, già nel ricorso cautelare di cui all'art. 669-*bis* c.p.c. e poi riproposta nell'atto introduttivo del giudizio di merito.

In verità, non solo, nel giudizio di merito, che è autonomo rispetto a quello cautelare, possono essere formulate domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase cautelare (cfr. Cass. n. 22830/2010), ma l'onere di indicare la domanda di merito nel procedimento cautelare è pienamente soddisfatto allorché l'istante abbia indicato le violazioni lamentate, manifestando anche solo implicitamente la volontà di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunciati ed per ottenere il risarcimento dei danni, non imponendosi invece l'uso di forme peculiari.

Ciò premesso, nel caso in esame non vi è dubbio che la sezione locale abbia manifestamente espresso, nel corso del giudizio cautelare, l'intenzione di proporre la domanda risarcitoria. Il giudice di merito, al quale il suddetto accertamento è riservato, l'ha positivamente accertata sulla base del tenore complessivo degli atti processuali, valutando come implicita già nel ricorso cautelare la manifestazione dell'intenzione di proporre la domanda risarcitoria in sede di merito.

È, altresì, incontestato che anche l'ente nazionale abbia espresso, a sua volta, l'intenzione di proporre la suddetta

domanda nell'atto di intervento, che la Corte d'Appello ha qualificato come adesivo autonomo o litisconsortile; ciò è senz'altro ammissibile, dal momento che nella facoltà di intervento - come prevista dall'art. 268, comma 1, c.p.c. - è implicita quella di formulare, da parte del terzo, domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie in quanto attività coesistente all'intervento stesso (cfr. Cass. nn. 3186/2006 e 15787/2005).

Con il secondo e terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c.c. e 1, 2 e 3 della Legge n. 266/1991, nonché della L.R. Abruzzo n. 37/1993, e vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello riconosciuto la legittimazione ad agire ed accordato la tutela aquiliana¹ ad un ente sezione, sostanzialmente abusivo perché, tra l'altro, privo del riconoscimento regionale richiesto per svolgere l'attività di volontariato, che era stato ottenuto, invece, dall'ente ricorrente; imputa, inoltre, all'ente sezione di non avere provato lo svolgimento di attività personale e gratuita degli associati, di non avere redatto i bilanci obbligatori, di non essersi sottoposta ai controlli previsti per le ONLUS e di essere stati i suoi organi nominati dai vertici dell'ente nazionale sulla base di metodi non democratici.

Per i Supremi giudici, anche tali due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte d'Appello ha ritenuto esistente la legittimazione ad agire sulla base dell'incontestato presupposto che la sezione fosse stata ammessa come socia dell'associazione nazionale e che invece la ricorrente fosse stata esclusa con delibera dell'ente nazionale del 19 novembre 2001, non sospesa nel giudizio impugnatorio conclusosi negativamente per la stessa. Inoltre, ha accertato che la sezione era un'associazione attiva nel volontariato (iscritta nell'Anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle entrate) dotata di autonomia gestionale rispetto all'ente nazionale e che la denominazione, oggetto della richiesta di risarcimento, era stata assunta dall'ente nazionale e protetta come marchio registrato anteriormente rispetto alle date nella quale la ricorrente è stata riconosciuta come persona giuridica e poi come ONLUS.

Da tali accertamenti, "di fatto adeguatamente compiuti e, quindi, insindacabili in sede di legittimità" la Corte di merito trae la conseguenza, logica e conforme al diritto,

che l'accertata protrazione da parte dell'associazione ricorrente dell'uso del logo appartenente all'ente nazionale, pur dopo l'esclusione dalla stessa e l'inibitoria comminata dal Tribunale, integri "gli estremi dell'usurpazione di quella denominazione", prioritariamente usata dall'ente nazionale.

Come rilevato nella sentenza impugnata, invece, l'ente sezione - ritenuto dalla ricorrente illegittimo - è, a tutti gli effetti, articolazione periferica dell'ente nazionale, dotata di autonoma legittimazione processuale o, più correttamente, di titolarità attiva e passiva nel rapporto dedotto in giudizio (cfr., sul punto, Cass. n. 23088/2013, n. 16076/2002).

A tal proposito, la Suprema Corte fa notare come ormai, da tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto che le associazioni, ancorché non riconosciute e dunque sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti di diritto distinti dagli associati, dotate di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, di una propria capacità sostanziale e processuale e di una propria organizzazione regolata dai patti dell'accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme che disciplinano le associazioni riconosciute e le società (v. Cass. n. 1476/2007, n. 8239/2000, n. 4252/1976).

L'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tra questi vi è il diritto alla tutela del nome e dell'identità, che non spetta solo alle persone

Nota:

¹ La disciplina della responsabilità extracontrattuale, o responsabilità aquiliana, è prevista dall'art. 2043 c.c. L'articolo citato dispone che il soggetto responsabile è colui che cagiona ad altri un danno ingiusto. Il concetto di danno ingiusto, ove l'ingiustizia deve essere riferita al danno e non al fatto, assume un ruolo nodale nella qualificazione del fatto illecito e rappresenta il presupposto per la risarcibilità di ogni tipo di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. La condotta deve essere tale da cagionare un danno che si concretizza in una lesione di interessi, anche non necessariamente patrimoniali, meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Così, ad esempio, nel caso in cui un soggetto distrattamente macchi l'abito bianco della sposa, la lesione si concreta tanto nel danno materiale all'abito, quanto nel danno all'evento matrimonio generalmente inteso.

fisiche o giuridiche, ma anche alle associazioni non riconosciute (v. Cass. n. 18218/2009, n. 1185/1981 e, in tema di tutela dei marchi, n. 832/1997).

Tale tutela, finalizzata alla cessazione dei fatti di usurpazione, cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi, e alla connessa reintegrazione patrimoniale, compete anche alla sezione locale come autonoma associazione, a prescindere dall'esistenza (e quindi dall'accertamento) di ulteriori requisiti previsti dalla legge ad altri effetti, ad esempio l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato ai fini della fruizione di contributi pubblici e agevolazioni fiscali (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1723/2010).

Da tutto ciò deriva il fatto che i giudici di merito abbiano considerato le doglianze della ricorrente come "eccentriche rispetto alla problematica della soggettività giuridica dell'associazione", con conseguente irrilevanza della lamentata e presunta violazione delle norme in tema di volontariato (che comunque non potrebbe essere dimostrata in sede di legittimità).

I giudici di merito hanno, invece, correttamente precisato che la tutela riconosciuta alla sezione legittima dell'ente nazionale non è in contraddizione con l'invocato diritto dell'associazione ricorrente di svolgere l'attività di volontariato, giacché le associazioni attrici, nel primo giudizio di merito, si sono limitate solo a chiedere che fosse inibita alla ricorrente la possibilità di svolgere l'attività utilizzando la propria denominazione appartenente all'ente nazionale ed, in tal modo, beneficiando della notorietà di questo.

Il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. e vizio di motivazione, per avere condannato la ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale in mancanza di prova al riguardo; inoltre, i giudici di merito non avrebbero considerato che del danno lamentato dalla sezione potrebbe dolersi solo l'ente nazionale mentre l'attività dell'ente sezione si sarebbe, di fatto, indebitamente estesa al di fuori del proprio ambito provinciale e che la ricorrente avrebbe operato legittimamente quantomeno fino alla data dell'espulsione. Inoltre la sezione, essendo un'associazione senza scopo di lucro, non

potrebbe rivendicare alcun danno al proprio patrimonio, poiché gli unici soggetti legittimati sarebbero i malati di leucemia e le loro famiglie.

Anche per tale quarto motivo, i giudici di Piazza Cavour ne rilevano l'infondatezza nella parte in cui la ricorrente sosterrrebbe l'inconfigurabilità in astratto di danni patrimoniali nei confronti delle associazioni non riconosciute o di quelle aventi finalità non lucrative. Infatti, non v'è ragione per ritenere che le predette associazioni, titolari di un fondo comune, non possano subire danni patrimoniali risarcibili, quando terzi abbiano utilizzato abusivamente la loro denominazione, ingenerando confusione nel pubblico e avvantaggiandosi della notorietà altrui, in sostanziale concorrenza con esse, con l'effetto di pregiudicare l'integrità dei mezzi economici necessari per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Anche il profilo inerente alla carenza di titolarità del diritto azionato dalla sezione, che è invece legittima e legittimata in forza dei suoi rapporti con l'ente nazionale, è infondato.

Al riguardo la Corte d'Appello ha diffusamente argomentato che la sezione locale affiliata dell'associazione nazionale, aveva titolo per chiedere il risarcimento per una parte del danno patrimoniale, in quanto destinataria per statuto del cinquanta per cento dei fondi raccolti in sede locale. Infondato risulta, inoltre, anche il profilo concernente la quantificazione dei danni, che mira impropriamente ad una sostanziale revisione del giudizio di fatto che è stato effettuato dai giudici di merito in modo razionale e adeguato.

Nel quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, in relazione alla condanna al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione dell'ente nazionale e della sua sezione locale, in quanto comminata in mancanza di prova dell'esistenza di condotte illegittime infondateamente contestate alla ricorrente.

Anche il quinto motivo è, per i massimi Giudici, infondato giacché la Corte d'Appello ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalle associazioni attrici in relazione all'utilizzazione abusiva della denominazione che identificava in via esclusiva la loro attività non lucrativa, con conseguente confusione e annacquamento del logo.